

Ritenga come assurda l'ipotesi che si concedano interessi con decorrenza anteriore al giorno dei versamenti della somma capitale corrispondente.

Lasci l'onorevole Sanguinetti che tutto ciò sia regolato nei contratti d'emissione e riservi il suo sindacato a più opportuno tempo.

**Sanguinetti.** Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha dato, le quali in parte soltanto mi hanno appagato; ma questo non toglie che fosse giusta l'osservazione che io feci.

**Presidente.** Non essendovi proposte, rimane approvato l'articolo 31.

“ Art. 32. Qualora il Governo creda che non si possano alienare le obbligazioni ad un saggio conveniente, la Società, dietro un preavviso di due mesi fatto dal Ministero del tesoro, provvederà con mezzi propri alle costruzioni, delle quali essa fosse incaricata, fino alla somma di cinquanta milioni (50,000,000) di lire.

“ Il rimborso delle fatte anticipazioni dovrà aver luogo al più tardi entro un anno dalla fine di ciascun mese in cui i pagamenti furono eseguiti, a meno che non intervengano nuovi accordi per la proroga di tutto o di parte del rimborso od anche per nuove anticipazioni. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Favale.

**Favale.** Io desidero soltanto di domandare uno schiarimento all'onorevole ministro delle finanze. All'articolo 27 fu sollevata una grave questione; trattossi di sapere se il Governo, per tutte le somme necessarie alle costruzioni, dovesse obbligatoriamente servirsi delle obbligazioni emesse per mezzo delle Società, ovvero avesse invece la facoltà di servirsi di tale mezzo nel solo caso che ciò trovasse conveniente. Questa era la questione sollevata a quell'articolo; ed io ho udito dal banco della Commissione dire che non era un obbligo del Governo il servirsi di quelle obbligazioni, ma una facoltà. Anzi l'onorevole La Porta, presidente della Commissione, aggiunse: leggete l'articolo 32 modificato dalla Commissione; in esso è detto che lo Stato, se non crede conveniente emettere le obbligazioni, può servirsi anche dell'anticipazione di cinquanta milioni che la Società dovrà fare in tal caso.

Ora io domando se la libertà di emettere nuove obbligazioni è limitata solo a questo caso: cioè se non si emettono queste obbligazioni, il Governo non può ricorrere ad altri mezzi per provvedere ai fondi necessari alle costruzioni, all'infuori di domandare quell'anticipazione di 50 milioni! Se

questa facoltà fosse limitata in questi termini, a me parrebbe che ritorni in tutta la sua gravità l'articolo 27. Il Governo, qualunque Ministero venga, qualunque sia lo stato delle finanze, qualunque sieno le circostanze in cui si trovi per queste costruzioni, il Governo, dico, dovrebbe esso solo servirsi di quell'anticipazione della Società e non emettere obbligazioni in altro modo? Questo io domando.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Io dichiaro all'onorevole Favale che la libertà del Governo non è punto vincolata. Allorquando in un anno non convenisse, per le condizioni del mercato, autorizzare l'emissione delle obbligazioni speciali, il Governo potrebbe chiedere al Parlamento l'autorizzazione di emettere rendita; o ricorrere ad un'altra forma di debito pubblico, come quella, per esempio, accennata dall'onorevole Branca, o servirsi, come è più ovvio, della facoltà conferitagli da questo articolo, di chiedere alla Società l'anticipazione di 50 milioni. Tutto questo è lasciato alla piena facoltà del Governo, il quale evidentemente non la eserciterà che sotto il controllo ed il sindacato del Parlamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Favale.

**Favale.** Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole signor ministro delle finanze, che cioè il Governo, ove lo creda, potrà ricorrere ad altri mezzi di finanza, che non sia quello delle obbligazioni e dell'anticipazione dei 50 milioni fatta dalla Società, per le costruzioni ferroviarie, e mi dichiaro per ora soddisfatto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

**Nervo.** Io non posso trattenermi dall'osservare che il disposto di quest'articolo mi pare assolutamente inutile. Imperocchè, se si trattasse di provvedere centinaia di milioni, e che il ministro delle finanze non potesse trovare un modo facile di procurarseli, capirei che egli potesse rivolgersi a queste Società, affinché, col mezzo delle obbligazioni proprie, e che saranno autorizzate ad emettere in proporzione del loro capitale versato a termini dell'articolo 170 del nuovo Codice di commercio, possano procurarsi la somma di cui il ministro delle finanze avesse bisogno.

Ma, signori, qui si tratta puramente, e semplicemente di una cinquantina di milioni. (*Movimenti*) Perché vogliono riconoscere, con un arti-